

STATUTO
I CAMMINI DI FRANCESCO IN EMILIA ROMAGNA
Associazione di promozione sociale



ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di promozione sociale, Ente di Terzo settore, denominata: **"I CAMMINI DI FRANCESCO IN EMILIA ROMAGNA APS"** operante senza fini di lucro con sede in San Leo (RN). **Via Michele Rosa, snc presso la Casa delle Associazioni.**

La durata dell'Associazione è illimitata

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.

ART. 2
(Finalità)

1. L'Associazione ha finalità civiche, culturali, artistiche, ricreative e solidaristiche attraverso lo svolgimento continuato di promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate ad organizzare e gestire attività culturali, artistiche o creative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2. L'Associazione promuove attività quali, esemplificativamente:
 - a. la valorizzazione e la conservazione dei luoghi artistici e di culto legati alla tradizione francescana, il loro studio e recupero;
 - b. la tutela e la promozione della cultura e dell'arte, con particolare attenzione al territorio di riferimento;
 - c. la diffusione del turismo sostenibile, anche attraverso ospitalità, campagne di sensibilizzazione e progetti specifici, soprattutto rivolti ad un pubblico giovanile;
 - d. il coordinamento del lavoro di programmazione dei *Cammini* di Francesco in terra di Emilia Romagna;
 - e. il supporto e il coordinamento per la realizzazione dei progetti concernenti i cammini di Francesco, anche in collaborazione con la Famiglia francescana;
 - f. la diffusione dell'idea fondante del pellegrinaggio come espressione di una 'nuova evangelizzazione' anche attraverso iniziative diffuse di sensibilizzazione al tema;
 - g. la creazione di *network* nazionali ed internazionali atti a favorire una ulteriore conoscenza della cultura francescana, attraverso vari itinerari di *Cammini* e non solo;
 - h. la ricerca di idonei partenariati per partecipare al processo di integrazione europea attraverso lo strumento della progettazione europea, valorizzando l'idea del pellegrinaggio *lato sensu* e del *Cammino*;
 - i. la ricerca e lo studio per realizzare significativi gemellaggi culturali e spirituali con territori europei ed extraeuropei analoghi a quello in esame.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari.

Am

S.F.

ART. 3
(Principi operativi fondamentali)

1. Ai fini del riconoscimento e della conservazione della natura di associazione di promozione sociale, l'Associazione si conforma ai seguenti principi:
 - a. divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità alla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d. obbligo di redigere e di approvare annualmente rendiconti economici e finanziari secondo le disposizioni statutarie;
 - e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea degli associati, idoneità e trasparenza dei criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti;
 - f. intrasmissibilità della quota.

ART. 4
(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione singoli individui ed altri enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati e che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto.
2. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.
3. L'accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo, che deve motivare l'eventuale diniego.

ART. 5
(Diritti e doveri dei Soci)

1. L'appartenenza all'Associazione comporta l'impegno ad attenersi alle deliberazioni che regolano la vita sociale e a collaborare personalmente all'attività sociale con idee, energie, competenze e attività.
2. I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale nella misura deliberata dagli Organi sociali.
3. I Soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, D.lgs n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Ciascun Socio ha diritto a un voto nell'assemblea dell'Associazione e può rappresentare mediante delega scritta, non più di un altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
6. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.



ART. 6
(Perdita della qualità di socio)

1. Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. La qualità di socio si perde:
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
 - per esclusione;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente.
 - c. il Consiglio direttivo;
 - d. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico (se nominato). *
2. È prevista la costituzione di un Comitato tecnico, di un Comitato scientifico e di un Comitato di garanti.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5, comma 2.

ART. 8
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via e-mail, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. Le assemblee possono essere svolte anche in collegamento audio/video con l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza. In questi casi deve essere garantito l'accertamento dell'identità degli intervenuti; la corretta verbalizzazione degli eventi assembleari; la possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b. approva, su proposta del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
 - c. approva, su proposta del Consiglio direttivo, eventuali regolamenti interni;
 - d. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. elegge il Revisore dei conti;
 - f. nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i componenti dei Comitati previsti dal presente Statuto;
 - g. delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10
(Validità delle assemblee)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Per modificare lo Statuto sono necessarie le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c. e pertanto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la preserza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 11
(Svolgimento e verbalizzazione)

1. Il Presidente regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l'elezione del Consiglio direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, fra i quali è compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
2. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.



Am

F.B.

- 
4. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, un Vice presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un Segretario e un Tesoriere. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da tre membri, le figure di Segretario e Tesoriere possono essere accorpate.
 5. Al suo interno il Consiglio può attribuire ulteriori cariche o deleghe a singoli consiglieri.
 6. Il Consiglio, nel perseguimento delle finalità sociali, è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
 7. In ogni caso, sono riservate al Consiglio le seguenti competenze:
 - a. convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b. predisposizione del progetto di rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 - c. deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e proposta di esclusione da sottoporre all'Assemblea;
 - d. determinazione della misura della quota associativa
 - e. predisposizione dei Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
 - f. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.
 8. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica.
 9. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.
 10. La verbalizzazione delle sedute è affidata al Segretario o a un altro consigliere nominato nel corso della seduta. Di ogni seduta è redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante della stessa.
 11. Se prima della scadenza naturale del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci, che dovrà ratificare tali nomine o effettuarne di nuove in sostituzione: in ogni caso, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli originariamente nominati.

ART. 13

(Collegio dei Revisori o Revisore unico dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico vengono istituiti qualora norme di legge lo prevedano espressamente, oppure qualora l'Assemblea dei Associati lo ritenga opportuno.
2. L'Assemblea nomina, anche tra non soci, i Revisori dei conti.
3. I Revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, vigilano con ampi poteri ispettivi, sulle entrate e uscite di cassa, riscontrano i documenti giustificativi, esaminano preventivamente i progetti di conto economico preventivo e i rendiconti economici e finanziari consuntivi ed allegano ad essi la propria relazione.
4. I Revisori dei conti sono nominati per un triennio e possono essere rieletti.

ART. 14

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, è membro del Consiglio direttivo e presiede quest'ultimo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo; svolge ogni altra attività prevista dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 15

(Comitato Tecnico, Comitato Scientifico e Comitato dei Garanti)

I Comitati sotto indicati svolgono solo funzioni consultive e di supporto alle scelte dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, senza riconoscimento di alcun potere decisionale.

1. Il Comitato Tecnico ha il compito di progettare i percorsi secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza.
2. Il Comitato Scientifico ha il compito di redigere progetti di sviluppo territoriale inerenti i cammini; ha altresì il compito di valutare la storicità dei percorsi di San Francesco.
3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla correttezza dell'agire dei soci e dell'Associazione medesima.
4. I componenti dei predetti Comitati sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, scegliendoli anche fra non soci.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può modificare in ogni tempo la composizione dei predetti Comitati.

ART. 16

(Risorse)



1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote sociali
 - b. erogazioni liberali degli associati o di terzi;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni della stessa natura.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, a norma di legge.

ART. 18

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
Francesco Biondi

IL SEGREARIO
Giancarlo Biondi